

DECRETO PRESIDENZIALE n. 7 del 11 agosto 2021

OGGETTO: Conferimento incarico legale per la proposizione del ricorso in appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Enna nei confronti dell'ERSU di Enna - TARI 2013.

IL PRESIDENTE

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e smi;
- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.C.M. 9 Aprile 2001;
- VISTA la Legge regionale n. 20 del 25.11.2002;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 Maggio 2005;
- VISTO l'art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007;
- VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.;
- VISTO il D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- VISTA la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
- VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTA la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;
- VISTO il vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza della Regione Siciliana;
- VISTO il vigente Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana;
- VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.46 del 6.11.2019;
- VISTO il Decreto dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale n. 7214 del 04/12/2019, con cui è stato nominato il Presidente dell'ERSU di Enna e istituito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente a norma degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 20/2002, così come modificato con D.A. n. 982 del 29 maggio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 23 dicembre 2020 con la quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2021 e sino al giorno 31 dicembre 2021 e comunque sino alla nomina del Direttore secondo le procedure di legge;
- CONSIDERATO che in data 27 febbraio 2019 l'ERSU di Enna, in persona del legale rappresentante, ha proposto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Enna ricorso avverso all'avviso di accertamento n. 536 del 19 novembre 2018, annualità 2013, emesso dal Comune di Enna – Ufficio tributi – relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), notificato in data 31 dicembre 2018 per complessivi 58.090,00 euro comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica;
- CONSIDERATO che l'ERSU di Enna, mediante il superiore ricorso, ha contestato al Comune di Enna la mancata esenzione di una porzione del fabbricato detenuto e precisamente il piano S1 come individuato in catasto, completamente inutilizzato in quanto incompleto in alcune sue parti strutturali e quindi non idoneo a produrre rifiuti nonché la mancata applicazione, secondo le norme

di legge e regolamentari in vigore, dell'abbattimento del 20% sulla superficie lorda soggetta a tributo;

VISTA la sentenza n. 327 del 23/11/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, depositata in data 8 marzo 2021 e assunta al nostro protocollo in data 9 marzo 2021 al n. 607;

CONSIDERATO che la Commissione ha respinto, in punto di diritto e di fatto, il ricorso proposto da questo Ente come prima indicato, condannando l'Ente alla refusione delle spese processuali a favore del comune di Enna nella misura di € 1.500,00 oltre spese generali, spese per contributo unificato e accessori se e in quanto dovuti;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Enna n. 25 del 22 luglio 2021 che, ritenendo le motivazioni addotte dalla Commissione con riferimento al ricorso in parola, non condivisibili sia in ordine al primo motivo, stante l'incontrovertibilità del fatto che l'ERSU di Enna ha, *ab origine*, posto in essere un contratto di locazione, nella fattispecie il contratto di locazione della residenza Domus Kore di Enna di proprietà della Provincia Regionale di Enna, dove si afferma chiaramente che una parte dell'immobile in questione non risulta strutturalmente ultimato, quindi non agibile e pertanto non assoggettabile alla TARI, sia in ordine al secondo motivo, ovvero l'abbattimento del 20% della superficie lorda soggetta a tributo, stante la lettura dell'art. 1, comma 645, della legge 147 del 27 dicembre 2013, laddove si prescrive che "*...la superficie ...assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali...suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati...*", ha disposto di appellare la sentenza n. 327 del 23/11/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna relativa alla TARI 2013;

CONSIDERATO che la citata deliberazione consiliare ha disposto altresì di dare incarico al Presidente dell'ERSU di Enna di individuare un legale esperto in materia ai fini di cui al superiore capoverso;

RITENUTO di potere individuare il professionista nella persona dell'avvocato Giovanni Vetri con studio a Enna, contrada S. Panasia snc;

VISTA la nota del predetto avvocato assunta al nostro protocollo in data 09/08/2021 al n. 2151, con la quale, a seguito di richiesta formulata da questo Ufficio per le vie brevi, è stato formulato il preventivo di spesa per l'appello di cui trattasi nella misura di € 1.500,00 oltre accessori di legge, spese di giustizia e diritti di cancelleria e dichiarata la disponibilità per l'eventuale incarico;

VISTA la propria nota del 10/08/2021, prot . n. 2164, indirizzata all'avvocato Giovanni Vetri con la quale si propone la rimodulazione dell'onorario proposto nella misura di € 1.400,00 oltre accessori di legge, spese di giustizia e diritti di cancelleria e ciò a seguito di stringenti vincoli di bilancio;

VISTA la nota di riscontro assunta al nostro protocollo in data 11/08/2021 al n. 2183 con la quale l'avv. Vetri manifesta la propria accettazione alla superiore proposta di rimodulazione dell'onorario;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal predetto professionista;

VISTO il suo curriculum vitae;

CONSIDERATO che il preventivo di spesa di cui sopra può ritenersi congruo e che le competenze da corrispondere al professionista in parola rientrano nei limiti tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.e i.;

VISTO il Bilancio di previsione 2021/2023;

SENTITO, sul punto, il Dirigente coordinatore dell'ERSU, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d) della L.R. n. 20/2002;

D E C R E T A

Art. 1) E' conferito all'avvocato Giovanni Vetri, con studio a Enna, contrada S. Panasia snc, l'incarico legale finalizzato al ricorso in appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Enna n. 327 del 23/11/2020, relativa alla TARI 2013;

Art. 2) E' quantificato in € 1.400,00 oltre spese generali e c.p.a. il compenso da corrispondere al predetto professionista che sarà liquidato in quanto al 50%, al momento del conferimento del presente incarico e, in quanto al saldo, a conclusione dell'incarico *de quo*;

Art. 3) Sono determinate in € 250,00 le spese di giustizia e in € 27,00 i diritti di cancelleria che saranno liquidate al professionista in parola all'atto del conferimento dell'incarico;

- Art. 4) Il presente provvedimento è trasmesso al Dirigente Coordinatore dell'ERSU di Enna per la predisposizione del relativo impegno di spesa e di tutti i provvedimenti consequenziali connessi all'incarico di cui al superiore Art. 1);
- Art. 5) Sottoporre il presente Decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d) della L.R. n. 20/2002, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015; lo stesso Decreto sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo politico".

IL PRESIDENE

F.to Dott. Livio Davide Cardaci